

**Schema di regolamento recante il riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nel perseguire obiettivi di stabilità e di crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Il termine per l'adozione dei regolamenti, fissato originariamente in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è stato prorogato al 31 marzo 2009 dall'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha previsto, tra l'altro, la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali alla scadenza di detto termine non siano stati adottati i relativi regolamenti di riordino. L'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha differito al 30 giugno 2009 la scadenza del termine fissato dalla legge finanziaria 2008. Il termine è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2009 dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

In relazione alle disposizioni richiamate è stato predisposto l'unito schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante il riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, con il quale, in coerenza con i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634 della legge n. 244/2007, si intende perseguire l'obiettivo di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e di quelli consultivi, pervenendo, altresì, alla riduzione del numero dei componenti di



uno degli organi collegiali del Fondo, ferma restando la piena funzionalità del predetto organo.

Con riferimento ai nuovi principi e criteri direttivi introdotti dall'art. 17, comma 6, del predetto decreto legge n. 78/2009, si osserva che relativamente a quello indicato alla lettera h) concernente la *"riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale...."* presso il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato non sono presenti uffici di livello dirigenziale o strutture organizzative diverse da quelle indicate nel provvedimento.

Per quanto riguarda la *"riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale..."* di cui alla lettera i), si precisa che la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture dirigenziali disposta dall'art. 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

\* \* \* \* \*

Va chiarito che il Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, 1279, per trasformazione in ente di diritto pubblico di un preesistente ente morale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, assorbendone il patrimonio e le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano ad esso.

Ha sede in Roma presso un immobile di sua proprietà; è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259. In forza dell'art. 2 della legge istitutiva provvede all'assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato e dei familiari, attraverso varie forme di intervento.

In particolare il Fondo si occupa dell'assistenza mediante attività di carattere sociale, ricreativo e culturale a favore del personale della Polizia di Stato e dei familiari. Tra gli interventi assistenziali di rilievo figurano le prestazioni istituzionali aventi ad oggetto l'assistenza agli orfani ed ai malati cronici, l'erogazione di sussidi economici in favore del personale e delle loro famiglie nei casi particolari previsti dai capitoli del bilancio e del Fondo di Assistenza, i



sussidi economici per i dipendenti collocati a riposo per malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio, che non abbiano maturato il diritto alla pensione, e il cui nucleo familiare sia privo di reddito. Vanno, altresì, menzionate le attività concernenti l'assegnazione di borse di studio in favore dei dipendenti, in servizio ed in quiescenza per raggiunti limiti di età o per fisica inabilità, ed in favore degli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato. Particolare attenzione è riservata altresì alle vittime del dovere al fine di rendere ulteriormente onore alla memoria dei caduti in servizio.

Attualmente le entrate del Fondo sono, principalmente, costituite da:

- a) contributi dello Stato;
- b) introiti derivanti dagli spacci di consumo, centri ricreativi e balneari;
- c) proventi dalla pubblicazione del periodico "Polizia moderna";
- d) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Museo delle autovetture storiche della Polizia di Stato;
- e) rendite e proventi patrimoniali.

Alle predette vanno aggiunte oblazioni con destinazioni specifiche (borse di studio, contributi a gruppi sportivi ecc.) o generiche.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non vengono corrisposti emolumenti; soltanto ai revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo lordo pari a circa complessivi euro 14.000,00.

Il Fondo è privo di un organico ed attualmente è amministrato sotto la direzione del Direttore dell'Ufficio programmazione ed interventi assistenziali, della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attribuzione della responsabilità amministrativa del Fondo al Direttore trova la propria ragion d'essere nella natura dei compiti assegnati a quell'Ufficio, tra cui appunto figurano gli interventi assistenziali. È infatti sembrato congruo, in una prospettiva di razionalizzazione, ricondurre in capo ad un'unica responsabilità sia la direzione dell'Ufficio sia l'attività amministrativa del Fondo, per l'estrema analogia di compiti e funzioni.

Il Fondo si avvale delle risorse umane assegnate all'Ufficio programmazione. È questa un'ulteriore riprova dell'assenza di risorse umane proprie del Fondo, che esclude qualsiasi duplicazione di spesa di funzionamento. L'attività consiste nel controllo amministrativo contabile e di verifica dell'osservanza delle condizioni contrattuali in essere con riferimento alla gestione dei centri balneari e degli spacci bar, nonché in attività di supporto



al Consiglio di amministrazione del Fondo (segreteria, istruttorie di pratiche). Le specifiche attività di ausilio alla funzionalità del Fondo sono curate dal personale del predetto Ufficio, peraltro, secondo modalità che non ne determinano l'esclusivo impiego.

In proposito va, peraltro, evidenziato che l'art. 79 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con il D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782, attribuisce a quest'ultima la cura della funzionalità dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci nonché delle attività turistiche e culturali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.

Si chiarisce, inoltre, che in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 21 della legge n. 448/1998 (finanziaria 1999) in virtù delle quali il divieto di utilizzare personale dell'Amministrazione (art. 55, comma 2 della legge n. 449/1997) è stato rinviato alla data di trasformazione, in forme di previdenza complementare, dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale, i costi generali del Fondo sono costituiti da oneri fiscali e patrimoniali e da spese minute e di ordinaria manutenzione degli immobili.

In merito, poi, ad eventuali interventi da adottare allorché il suddetto divieto diventerà operativo, si sottolinea che il riordino delineato con il regolamento in esame sarà perfettamente in grado di assicurare l'operatività del Fondo, senza alcun aggravio per l'Amministrazione.

\* \* \* \* \*

La proposta di razionalizzazione organizzativa del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui al presente schema di regolamento è improntato a distinguere nell'ambito dello stesso l'indirizzo e l'attività di controllo, dall'attuazione della programmazione e della gestione delle risorse disponibili.

In coerenza con tale impostazione il Presidente del Fondo, rappresentante legale del Fondo, dispone per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti di urgenza ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, presenta al Consiglio di



Amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio con la relazione patrimoniale del fondo.

Al Consiglio di Amministrazione, organo collegiale di vertice, presieduto dal Presidente del Fondo, sono attribuite le funzioni di *governance* del Fondo, la programmazione, l'indirizzo ed il controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del fondo.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, lett. d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lo schema di regolamento prevede, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione passando dagli attuali cinque membri ed il Presidente, a quattro componenti, ivi compreso il Presidente del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione designa un segretario per le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni dello stesso organo collegiale, curandone la verbalizzazione.

Quanto all'attuazione delle determinazioni assunte dal Presidente del Fondo e dal Consiglio di amministrazione, il presente regolamento prevede che il Presidente possa avvalersi, previo conferimento di delega, di un Segretario, la cui nomina è comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

La previsione del Segretario delegato non è destinata ad aggravare la struttura organizzativa del Fondo di assistenza, atteso che analoga figura è da anni presente nell'organizzazione del Fondo in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 97/2003 costantemente applicate per le esigenze di funzionalità del medesimo.

In ordine al controllo della gestione, si fa osservare che esso è affidato ad un Collegio di revisori dei conti, organo collegiale che provvede all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, all'esame del bilancio di previsione e del rendiconto e alla redazione di apposite relazioni. Tale consesso, la cui funzione è svolta a titolo gratuito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni con possibilità di essere riconfermato.



Gli incarichi di presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, di segretario delegato e di revisore dei conti sono a titolo gratuito.

Relativamente alla gestione finanziaria, il Fondo orienta l'attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno solare.

Nel dettaglio lo schema di regolamento consta di quattordici articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

L'articolo 1 del regolamento, nell'introdurre la nuova denominazione di "Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato", in ragione del vigente ordinamento della Polizia di Stato previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, ne definisce la natura giuridica quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nei confronti del quale il Ministero dell'interno esercita l'attività di vigilanza.

La disposizione conferma l'attuale status giuridico di ente di diritto pubblico in ragione delle finalità perseguite e rinvenibili negli interessi pubblici facenti capo al personale della Polizia di Stato. Emerge in misura inequivocabile il requisito della funzionalizzazione dell'attività in vista del perseguimento di finalità di interesse pubblico, anche in supporto alle attività istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 2 specifica in misura esaustiva le finalità operative del Fondo di assistenza, disponendo che lo stesso persegue obiettivi di assistenza sociale a favore del personale della Polizia di Stato da attuarsi mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già effettuati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti ed istituzioni assistenziali.

Nell'ottica di perseguire miglioramenti in termini di efficacia e di efficienza dell'attività assistenziale l'articolo 2, comma 2, individua gli interventi demandati al Fondo.

Sono, pertanto, previsti gli interventi assistenziali in ambito scolastico, quelli rivolti agli orfani degli appartenenti alla Polizia di Stato deceduti in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, da attuarsi mediante sostegno ai nuclei familiari, quelli volti a sovvenzionare in caso di gravi malattie, stati di indigenza ovvero cure mediche particolarmente onerose.



In relazione alla stipula di contratti di assicurazione contemplati dall'art. 2 comma 2, lett. c), ed in particolare alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale si tratta di disposizioni che, in ragione di un'accezione evolutiva del concetto di assistenza al personale della Polizia di Stato, meglio specificano quanto già previsto dall'art. 2, lett. c) della legge n. 1964/1279.

In ordine all'art. 2, comma 2 lett. d) la previsione, consente, inoltre, in coerenza con quanto statuito dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, di offrire copertura agli eventi non dolosi causati a terzi dal personale della Polizia di Stato nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Altro elemento, non meno rilevante, è la possibilità per il Fondo di provvedere, previe intese con l'INPDAP, al pagamento anticipato di quote della pensione privilegiata spettante ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per fisica inabilità a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti in itinere, per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Trattasi di un intervento, indubbiamente riconducibile alla funzione assistenziale. La specifica fattispecie è, invero, rivolta ad offrire efficaci forme di tutela e sostegno ai coniugi superstiti di dipendenti deceduti in servizio o al personale della Polizia di Stato inabile fisicamente per motivi di servizio.

La previsione costituisce una conferma delle storiche funzioni di intervento del Fondo a tutela di quelle situazioni particolarmente gravi determinate da eventi drammatici che vedono coinvolti operatori della Polizia di Stato nell'adempimento del proprio dovere.

L'articolo 3 specifica gli ulteriori interventi assistenziali che il Fondo è chiamato ad assicurare, sia con iniziative in ambito ricreativo e culturale a favore del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, sia con la stipula di contratti e convenzioni finalizzati alla tutela, alla cura e alla serenità del personale e dei nuclei familiari. Si tratta di previsioni che confermano le



disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 1279/1964, rappresentando in misura più esaustiva rispetto a tale previsione l'ambito di attività.

L'articolo 4, definisce gli organi del Fondo alla luce dei principi e dei criteri stabiliti dalla richiamata legge finanziaria 2008. La norma distingue gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo, da quello di controllo.

L'articolo 5 affida al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza - la presidenza del Fondo, la rappresentanza esterna, la presidenza del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Segretario per lo svolgimento delle attività delegate dallo stesso Presidente.

L'articolo 6 attribuisce al Consiglio di Amministrazione i poteri di indirizzo, programmazione e di controllo strategico; indica, altresì, la composizione prevedendo il Capo della polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza, in qualità di presidente, il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie, nonché due componenti, prescelti tra i Prefetti o i Dirigenti generali della pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario per le funzioni di referente e di assistenza alle riunioni.

Il Presidente, i consiglieri ed il segretario svolgono la propria attività a titolo gratuito in coerenza con i principi di contenimento della spesa pubblica e di non determinare nuovi e maggiori oneri sul bilancio dello Stato.

L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, lett. a), c), d) ed e) del presente regolamento, il Presidente può avvalersi, previo conferimento di delega, di un Segretario, la cui nomina è comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il medesimo Segretario, ai sensi dell'art. 7, provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a:

- a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;



- c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.

Il Segretario delegato partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.

L'articolo 8 individua nel Collegio dei revisori l'organo deputato al controllo di gestione del Fondo. La disposizione definisce la composizione dell'organo nonché le modalità di nomina dei relativi componenti e la gratuità delle attribuzioni.

I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.

L'articolo 9 rinvia allo Statuto l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo, nonché le modalità di funzionamento dei relativi organi, facendo salvo quanto stabilito in merito dall'emanando regolamento.

Lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in attuazione delle disposizioni in quest'ultimo contenute. Lo Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 dispone che il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali proprie del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di



necessità. Per il corretto impiego di tali somme trova applicazione l'art. 65 della legge n. 153/1969.

L'articolo 11 individua la consistenza patrimoniale del Fondo, costituito da beni mobili ed immobili nonché da beni di qualsiasi natura che ad esso provengano a titolo oneroso o gratuito.

L'articolo 12 stabilisce che le entrate del Fondo sono costituite dalle rendite patrimoniali, dagli interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito, nonché dai proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, per effetto dell'articolo 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

La previsione delle entrate del bilancio del Fondo è stata integrata dalla indicazione delle somme di cui all'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'art. 1-quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Tale ultima disposizione prevede, invero, il trasferimento al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, delle somme di cui agli art. 39 del D.P.R. n. 164/2002, come incrementate dall'art. 4 del D.P.R. n. 348/2003 affinché provveda alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

L'articolo 13 lascia spazio a forme di supporto da parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza. Sono stati meglio chiariti, pertanto, i rapporti con tali organismi di volontariato, costituiti anche da personale in quiescenza della Polizia di Stato, che potranno offrire, a titolo gratuito, un fattivo e significativo supporto al Fondo.

L'articolo 14, infine, è disposizione transitoria, al fine di assicurare la continuità operativa e funzionale del Fondo.

E' prevista, altresì, l'abrogazione, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, ritenuti non più attuali.



Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164, lo schema di regolamento è stato inviato in data 19 marzo 2009 alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, per le eventuali osservazioni e pareri.

Sulle osservazioni espresse dalle segreterie nazionali del S.I.L.P., del S.A.P., del C.O.I.S.P., dell'U.I.L.P.S. e del S.I.A.P. con le rispettive note datate 30 marzo 2009, 30 marzo 2009, 26 marzo 2009, 25 marzo 2009 e 24 marzo 2009, l'Amministrazione si è autonomamente determinata, in virtù di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002.

Si rassegnano le seguenti considerazioni relativamente alle osservazioni avanzate dalle OO.SS. ritenute più significative.

Le OO.SS. SILP, COISP e UILPS hanno chiesto di modificare l'articolo 2 dello schema di regolamento proponendo che la stipula dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, destinata dalla norma regolamentare anzitutto al personale impiegato nei servizi di polizia stradale, garantisca piuttosto la copertura assicurativa del personale impiegato nei servizi di polizia particolarmente rischiosi.

Non si è ritenuto di accogliere la proposta in quanto una previsione così generica della definizione della categoria è priva di riferimenti oggettivi per la individuazione dei soggetti più esposti a rischio.

Le OO.SS. SILP e COISP hanno chiesto di integrare il comma 1 dell'articolo 3 prevedendo che gli interventi del Fondo siano finalizzati anche ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'accrescimento formativo ed educativo dei dipendenti e delle loro famiglie.

La proposta non è stata accolta poiché volta ad includere tra le finalità del Fondo attività che per loro natura non hanno carattere assistenziale.

L'OS. SILP ha proposto di modificare il comma 2 del citato articolo nel senso di subordinare l'attuazione degli ulteriori interventi ivi previsti alla circostanza che siano garantiti quelli indicati nel precedente comma 1.



Una simile previsione costituirebbe una fattibilità condizionata delle iniziative previste al comma 2, in considerazione della limitata disponibilità delle risorse finanziarie.

Sempre con riferimento al comma 2, dell'articolo 3, le OO.SS. SILP e COISP hanno proposto di prevedere che il Fondo possa disporre l'assegnazione di contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, non solo per l'ammodernamento e l'arredamento delle sale convegno, di circoli o centri ricreativi e strutture di genere ma anche per la loro istituzione.

Sul punto, si ritiene che l'attribuzione di una siffatta competenza presupponga capacità economico-finanziaria che il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato non possiede.

Relativamente all'articolo 4, l'O.S. SILP ha ritenuto eccessivo l'inquadramento del Funzionario ordinatore fra gli organi del Fondo e sufficiente la previsione contenuta nello schema di regolamento che ne definisce i compiti.

La richiesta è apparsa condivisibile in relazione alle funzioni dallo stesso svolte riconducibili in gran parte a compiti di assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Sempre con riferimento all'articolo 4, la citata organizzazione ha rappresentato la necessità che sia fatto un espresso riferimento alla Commissione consultiva prevista dall'accordo sindacale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, siglato in data 18 marzo 2009, e le cui modalità di costituzione saranno oggetto di specifica disciplina in sede di Accordo Nazionale Quadro.

La proposta non è stata accolta trattandosi di un organismo di rappresentanza, già previsto nel D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

L'O.S. UILPS ha proposto un'integrazione dell'articolo 4 del provvedimento volta a prevedere un incontro semestrale del Consiglio di Amministrazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato in apposite conferenze non aventi natura negoziale.

Come esposto in precedenza, le modalità di partecipazione delle OO.SS. in tale contesto hanno ricevuto adeguato riconoscimento in ambito contrattuale.



Riguardo all'articolo 10 viene chiesto dalla medesima sigla sindacale di prevedere che lo statuto venga adottato sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 164/2002.

La richiesta non è stata accolta perché la materia non rientra tra quelle oggetto di consultazione.

Infine, le OO.SS., SILP e COISP hanno rappresentato l'opportunità di determinare nel provvedimento l'entità della quota, spettante al Fondo, dei proventi di sanzioni amministrative utilizzabili, per effetto dell'articolo 208 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

Si è però ritenuto che il regolamento non possa disporre in merito alla determinazione di un gettito la cui ripartizione è definita da altre fonti normative.



## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante "Riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato" si inserisce nel quadro di un generale riassetto organizzativo della pubblica amministrazione finalizzato a conseguire obiettivi di crescita, di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi.

In coerenza con tali obiettivi lo schema di regolamento prevede un riordino dell'organizzazione dell'ente in misura più funzionale tale da consentire di porre in essere progettualità concrete ed efficaci in campi particolarmente delicati quale quelli assistenziale e delle prestazioni di servizio.

In coerenza con i vigenti criteri generali di contenimento della spesa pubblica, in virtù dei quali dall'attuazione nella normativa in questione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo schema di regolamento prevede economie in conseguenza della gratuità dell'attività degli organi che provvedono al suo funzionamento.

In particolare, per il collegio dei revisori dei conti, la cui nomina ha durata triennale, si presente la seguente situazione:

<i>Compenso Collegio revisori dei conti</i>	<i>Compenso Collegio dei revisori dei conti Schema di regolamento</i>	<i>Economie di bilancio</i>
<i>Euro 14.000,00</i>	<i>Incarico a titolo gratuito</i>	<i>Euro 14.000,00</i>

Quanto agli aspetti gestionali, l'art. 10 dello schema di regolamento prevede che il Fondo conforma la propria gestione ai principi contabili di cui al D.P.R. n. 97 del 2003, orientando l'attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' prevista l'adozione del regolamento di contabilità entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento

E', inoltre, previsto che le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali proprie del Fondo possono essere impiegate per il reperimento di alloggi da assegnare, in fitto o al riscatto, al personale della Polizia di Stato che si trovi in condizioni di particolare bisogno.



Si precisa, altresì, che il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del Fondo nonché da beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso e gratuito.

Le entrate del Fondo, indicate all'art. 12 del provvedimento, sono costituite da rendite patrimoniali, interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito, proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, per effetto di disposizioni di legge o di regolamento, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato.

L'art. 8 dello schema di regolamento prevede, inoltre, che la gestione del Fondo sia sottoposta al controllo del Collegio dei revisori di cui fa parte un componente nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3 - NOV 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

*Antis*  
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
*Antis*



## ANALISI TECNICO - NORMATIVA

### **A) Analisi di impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente.**

L'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dispone che per finalità di stabilità e di crescita, di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, si proceda al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 400/1988, disciplina la materia contemplata dalla legge 12 novembre 1964, n. 1279 istitutiva del Fondo di assistenza del personale di pubblica sicurezza, prevedendo l'abrogazione di taluni articoli non più attuali.

### **B) Analisi del quadro normativo di riferimento e ratio dell'intervento.**

Il provvedimento di riordino dell'assetto organizzativo del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato scaturisce dall'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante norme di riassetto della pubblica.

Lo schema di regolamento che si sottopone dispone:

1. la riorganizzazione del Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di "Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato" in ragione del nuovo ordinamento della Polizia di Stato introdotto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121. Viene confermato l'attuale status giuridico di ente pubblico in ragione delle finalità di assistenziali nei confronti degli operatori della Polizia di Stato;



2. un' appropriata definizione delle finalità di assistenza sociale a favore del personale della Polizia di Stato, adeguate alle mutate esigenze imposte dai tempi, da attuarsi mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già effettuati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti ed istituzioni assistenziali;
3. il riordinamento del sistema di funzionamento del Fondo nell'ottica di soddisfare l'esigenza di aggiornamento e flessibilità organizzativa ed operativa che l'Amministrazione intende perseguire nello specifico settore. L'organizzazione assume rilievo ai fini di una maggiore funzionalità del Fondo perseguita attraverso una revisione degli organi e contestuale riordino delle rispettive competenze in modo da distinguere - nello spirito della legge finanziaria - le responsabilità di indirizzo e di controllo, da quelle di gestione;
4. la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione passando a quattro componenti, ivi compreso il Presidente;
5. la previsione della figura del segretario delegato nominato dal Presidente del Fondo;
6. la previsione, all'interno del Consiglio di amministrazione della figura del segretario, che svolge nell'ambito del medesimo organo, compiti di assistenza giuridico-amministrativa, curando, altresì, la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio;
7. la previsione del collegio dei revisori dei conti per il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'ente;
8. il rinvio allo statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo, ed il funzionamento degli organi;



9. l'adeguamento della gestione economico-finanziaria ai principi contabili contenuti nel D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, mediante l'adozione del regolamento di contabilità da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di conformare la contabilità alla nuova realtà gestionale;
10. la ricognizione della consistenza patrimoniale del Fondo nonché delle entrate. Il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili ed immobili e da beni di qualsiasi natura che ad esso pervengono a titolo oneroso e gratuito. Le entrate del Fondo derivano da rendite patrimoniali, da interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito, dai proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato ed infine, in misura limitata, da contributi statali. Si precisa, altresì, che nell'ambito di tali entrate quelle conseguenti a rendite patrimoniali costituiscono in misura massima la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attività del Fondo.

**C) Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

**D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto sociale.**

Il provvedimento non incide sulle competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto sociale, vertendosi in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.

**E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle competenze alle regioni ed agli enti locali.**

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le

fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

**F) Elementi di drafting e linguaggio normativo.**

**Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, delle loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

**G) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.**

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

**H) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Dalle disposizioni dello schema di regolamento consegue l'effetto abrogativo esplicito degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 1964, n. 1279 istitutiva del Fondo di assistenza del personale di pubblica sicurezza.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### Sezione I. Contesto e obiettivi

Il regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e dell'art. 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, per finalità di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi. Il provvedimento mira in sostanza a funzionalizzare le attività demandate al Fondo di assistenza della Polizia di Stato, distinguendo in maniera chiara le attività di indirizzo e programmazione, dall'attività amministrativa e di gestione delle risorse disponibili e dall'attività di controllo.

#### *a) Sintetica descrizione del quadro di riferimento normativo.*

Il Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza, è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, n. 1279, per trasformazione in ente di diritto pubblico di un preesistente ente morale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, assorbendone il patrimonio e le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano ad esso.

E' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259. In forza dell'art. 2 della legge istitutiva provvede all'assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato e dei familiari, attraverso varie forme di intervento.

Con il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 923 e successive modifiche è stato approvato lo statuto del Fondo di assistenza che ne disciplina gli scopi, gli organi e l'amministrazione.

#### *b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Ridotta programmazione e lentezza decisionale in relazione a quanto illustrato dalla Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Fondo di assistenza.

#### *c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Riordino dell'organizzazione e dell'assetto gestionale del Fondo, alla luce di un'accezione evolutiva del concetto di assistenza al personale



*d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

Il provvedimento:

a) conferma la personalità giuridica di diritto pubblico del Fondo;  
b) disciplina la struttura organizzativa dello stesso con conseguenziale riassetto delle competenze degli organi preposti al suo funzionamento in modo da differenziare, nello spirito della legge finanziaria e del principio generale di distinzione tra funzione strategica e funzione gestionale, sancito dall'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organi responsabili dell'indirizzo amministrativo da quelli di gestione e quelli di controllo;

e) indica le categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento.

L'intervento normativo ha valenza per tutto il personale della Polizia di Stato in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, trattandosi di Ente con finalità assistenziali, nonché nei confronti dei rispettivi nuclei familiari e del personale in quiescenza nelle ipotesi specificamente indicate.

Con riferimento al funzionamento del Fondo, sono destinatari delle disposizioni dello schema di regolamento i componenti degli organi del Fondo medesimo.

Relativamente, invece, alla disposizione che definisce le finalità dell'ente, ed in particolare alla competenza del Fondo ad anticipare quote predefinite della pensione privilegiata agli aventi diritto, il destinatario diretto della disposizione è individuabile nell'INPDAP.

#### **Sezione 2. Procedure di consultazione.**

Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, sensi dell'articolo 27, comma 2, D.P.R. 16 giugno 2002, n. 164.

#### **Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").**

La scelta dell'"opzione zero" comporterebbe la soppressione del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e successive modifiche.

#### **Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**



Il regolamento di delegificazione attua i criteri di cui all'articolo 2, comma 634, legge n. 244/2007 e successive modifiche.

**Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:**

*A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Un'apposita Commissione interna, nominata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha sviluppato uno studio di fattibilità sulla riorganizzazione del Fondo di assistenza.

*B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del regolamento in esame

*C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

Il provvedimento non prevede OI.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto al presente regolamento.

*E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Lo schema di regolamento prevede un riordino dell'organizzazione dell'ente in misura funzionale tale da consentire di porre in essere progettualità concrete ed efficaci in campi particolarmente delicati quale quelli assistenziale e delle prestazioni di servizio. In coerenza con i criteri generali di contenimento della spesa pubblica, dall'attuazione nella normativa in questione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.**

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa.

**Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio**

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministro dell'interno, che si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

*B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*



Il regolamento di delegificazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I suoi contenuti saranno diffusi sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

*C) Strumenti di controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il Fondo di assistenza della Polizia di Stato è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1279/1964 ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR.*

Sulla base dell'attività di vigilanza del Ministero dell'interno e del controllo della Corte dei Conti sarà valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi in via regolamentare.

